

# **Orientamenti sul metodo look-through**

## **Introduzione**

- 1.1 Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (in appresso "regolamento EIOPA")<sup>1</sup>, l'EIOPA emana orientamenti sul metodo look-through.
- 1.2 Gli orientamenti riguardano gli articoli 104 e 105 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso "solvibilità II")<sup>2</sup>.
- 1.3 I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4 I presenti orientamenti mirano a migliorare la coerenza e la convergenza della prassi professionale nell'applicazione del metodo look-through per tutte le tipologie e dimensioni di imprese individuali che utilizzano la formula standard negli Stati membri.
- 1.5 I presenti orientamenti si propongono di sostenere le imprese nel calcolo del loro rischio di mercato connesso con i requisiti patrimoniali di solvibilità nel quadro della direttiva solvibilità II.
- 1.6 Sono presi in considerazione per la potenziale applicazione del metodo look-through solo i casi che non si qualificano già come tecniche di attenuazione del rischio. Qualora le imprese di assicurazione o di riassicurazione utilizzino tecniche di attenuazione del rischio, l'ipotesi prevede che i rischi sottostanti siano intesi e già sottoposti al metodo look-through.
- 1.7 Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.8 Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

### **Orientamento 1 – Fondi del mercato monetario**

- 1.9 Le imprese dovrebbero applicare il metodo look-through per i fondi del mercato monetario.

### **Orientamento 2 – Numero di iterazioni**

- 1.10 Le imprese dovrebbero eseguire un numero sufficiente di iterazioni del metodo look-through, se del caso (per esempio se un fondo è investito in altri fondi) per determinare ogni rischio rilevante.

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

<sup>2</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

### **Orientamento 3 – Investimenti immobiliari**

- 1.11 Le imprese dovrebbero coprire i seguenti investimenti nel sottomodulo del rischio immobiliare:
- a) diritti su terreni, fabbricati e beni immobili;
  - b) investimenti immobiliari per uso proprio dell'impresa.
- 1.12 Per gli investimenti azionari in una società impegnata esclusivamente in gestione di strutture, amministrazione immobiliare, sviluppo di progetti immobiliari o attività affini, le imprese dovrebbero applicare il sottomodulo del rischio azionario.
- 1.13 Qualora investano nel settore immobiliare attraverso organismi di investimento collettivo o altri investimenti confezionati come fondi, le imprese dovrebbero applicare il metodo look-through.

### **Orientamento 4 – Raggruppamenti di dati**

- 1.14 Con riferimento ai raggruppamenti di cui all'articolo 84, paragrafo 3, delle misure di attuazione, in cui le attività contemplate nei sottomoduli del rischio di spread e di tasso di interesse sono raggruppate in base alle fasce di durata, le imprese dovrebbero garantire che le durate siano assegnate con prudenza<sup>3</sup>.
- 1.15 Se si utilizzano i raggruppamenti nelle varie classi di meriti di credito, le imprese dovrebbero garantire che le classi di merito di credito siano assegnate con prudenza ai gruppi.

### **Orientamento 5 - Raggruppamenti di dati e rischio di concentrazione**

- 1.16 Se in conformità con l'articolo 84, paragrafo 3, delle misure di attuazione, un raggruppamento viene applicato alle esposizioni *single-name* delle attività sottostanti dei fondi collettivi per il calcolo dell'onere di concentrazione del rischio di mercato e non può essere dimostrato che i gruppi in cui il fondo è diviso non contengono esposizioni *single-name* identiche, le imprese dovrebbero ipotizzare che tutte le attività per le quali l'attuale esposizione *single-name* non viene identificata appartengano alla medesima esposizione *single-name*.
- 1.17 Il paragrafo precedente non è applicabile quando esistono limiti di esposizione alle esposizioni *single-name* in base ai quali è gestito il fondo.
- 1.18 Le imprese dovrebbero aggregare esposizioni ai gruppi di cui al paragrafo 1.16 in tutti i fondi collettivi in cui sono investiti e riconciliare le esposizioni a ciascun gruppo con le esposizioni *single-name* note nell'ambito del loro portafoglio di attività.

---

<sup>3</sup> GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

## **Orientamento 6 - Esposizione indiretta al rischio di catastrofe**

- 1.19 Nel calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità per le esposizioni indirette ai rischi di catastrofe, come gli investimenti in obbligazioni per le quali il rimborso è subordinato al mancato verificarsi di un dato evento catastrofe, le imprese dovrebbero tener conto di eventuali esposizioni ai crediti e alle catastrofi.
- 1.20 Le esposizioni alle catastrofi dovrebbero essere trattate nei pertinenti sottomoduli di catastrofe come se l'esposizione alle catastrofi sottostante fosse detenuta direttamente dall'impresa.

## **Orientamento 7 - Titoli obbligazionari catastrofali emessi dall'impresa**

- 1.21 Quando un'impresa emette titoli obbligazionari catastrofali che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui agli articoli 208-215 delle misure di attuazione, il loro trattamento nella formula standard non deve tradursi con un alleggerimento dei requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche catastrofali di tali obbligazioni.
- 1.22 Le imprese dovrebbero trattare tali titoli obbligazionari catastrofali nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità come se il piano di rimborso non fosse subordinato al mancato verificarsi di un evento catastrofe.

## **Orientamento 8 – Obbligazioni sulla longevità**

- 1.23 Qualora acquistino obbligazioni sulla longevità che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui agli articoli 208-215 delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale in relazione al rischio di mortalità e di *spread* di cui ai paragrafi 1.24-1.28.
- 1.24 Il fabbisogno patrimoniale del sottomodulo del rischio di mortalità nella formula standard dovrebbe essere basato su un portafoglio nozionale di contratti di assicurazione a termine:
- a) esborso della somma indicata alla morte;
  - b) sulla base di un campione rappresentativo della popolazione di riferimento sottostante l'indice di longevità;
  - c) dove il termine di ogni contratto di assicurazione a termine è pari alla durata del pagamento della cedola.
- 1.25 Il portafoglio nozionale dovrebbe essere elaborato da imprese in modo tale che con le migliori stime il totale dei pagamenti delle prestazioni si somma alla cedola pagabile.
- 1.26 Il fabbisogno patrimoniale del sottomodulo del rischio di *spread* dovrebbe essere basato su un'obbligazione o un prestito avente lo stesso valore di mercato, durata e merito di credito dello strumento sulla longevità.
- 1.27 Qualora vendano obbligazioni sulla longevità, le imprese dovrebbero calcolare il fabbisogno patrimoniale in relazione al sottomodulo del rischio di longevità, come se il portafoglio nozionale fosse costituito da contratti di capitalizzazione, versando la somma necessaria per sopravvivenza a una certa età, che

producono complessivamente flussi di cassa equivalenti a quelli dell'obbligazione.

- 1.28 Le imprese non dovrebbero prendere in considerazione le obbligazioni sulla longevità che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui agli articoli 208-215 delle misure di attuazione per aumentare di valore quando si applicano gli stress del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita.

### **Norme sulla conformità e sulla segnalazione**

- 1.29 Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.30 Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.31 Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.32 In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

### **Disposizione finale sulle revisioni**

- 1.33 I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.